UNIONI CIVILI - INFORMAZIONI GENERALI

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 che dettano la disciplinano definitiva di tale istituto.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

L'Ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.

Dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell'Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l'unione civile.

Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni, maggiorenni, con documenti d'identità in corso di validità.

Per costituire l'unione civile in altro Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile è necessario presentare formale istanza (in bollo da € 16,00) per il rilascio della delega ai sensi dell'art. 70-quater del D.P.R. n. 396/2000.

Altre Informazioni

La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte col cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio.
Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.).
In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.).
Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede (art. 30 Legge 215/95)

Delega alla costituzione dell'unione civile

L'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 396/2000, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, possa delegare cittadini italiani "…che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale…" alla costituzione dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Gli interessati, che non ricadano nelle incompatibilità di cui all'art. 6 del medesimo D.P:R. n. 396/2000 (…L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti…) devono presentare personalmente, indifferibilmente almeno 30 giorni prima della celebrazione, istanza presso l'Ufficio di Stato Civile.

UNIONI CIVILI - REQUISITI

Possono chiedere l'unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione, sarà acquisita d'ufficio.

Gli stranieri dovranno produrre **una dichiarazione rilasciata della competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia** dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.). Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche Convenzioni in materia.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell'unione civile.

MATRIMONIO O UNIONE CIVILE COSTITUITA ALL'ESTERO

Il matrimonio, o altro istituto analogo, costituito all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, residenti in Italia, produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
La trascrizione in Italia nei registri delle unioni civili (parte II) dell'atto di matrimonio estero o altro istituto analogo, (originale o copia conforme tradotta e legalizzata a norma di legge) potrà avvenire:

- tramite invio da parte dell'autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione
- tramite consegna da parte degli interessati (o da persona munita di delega)

ATTENZIONE: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.